

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 142

a iniziativa della Consigliera Lupini

presentata in data 2 novembre 2022

PROMOZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PSICO-ONCOLOGICA
NEL SISTEMA ONCOLOGICO REGIONALE

Art. 1*(Finalità e principi)*

1. La Regione, tenuto conto dei bisogni socio-sanitari della popolazione, persegue l'obiettivo di migliorare i servizi sanitari dei malati oncologici e delle loro famiglie, ottimizzando contestualmente il sistema oncologico regionale e la struttura professionale offerta dai medici specializzati in oncologia e degli operatori sanitari che operano in tali reparti.

2. Questa legge tutela e garantisce il diritto di ogni paziente oncologico della regione ad accedere alle cure psico-oncologiche, tutelando la dignità e l'autonomia del malato, la qualità di vita fino al suo termine e contribuendo ad aumentare il sollievo per la famiglia del malato oncologico.

3. Il percorso di assistenza psico-oncologica si inserisce nel programma di cura individuale del malato, garantendo l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità del servizio offerto e l'appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze.

Art. 2*(Promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica nel sistema oncologico regionale)*

1. La Regione, al fine di favorire la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 e conformemente agli obiettivi contenuti nel documento "Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale", approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019, promuove l'inserimento dei servizi di assistenza psico-oncologica nel sistema oncologico regionale, per i malati oncologici e i loro familiari/care giver, per l'equipe oncologica e gli operatori dei reparti di oncologia, mediante:

- a) l'attivazione di un modello organizzativo nel sistema oncologico regionale che preveda l'approccio multidisciplinare/multiprofessionale integrato dalle differenti specialità, tra le quali la psico-oncologia;
- b) la presenza dello psico-oncologo, in equipe multidisciplinare/multiprofessionale, nei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) per patologie oncologiche, anche attraverso la partecipazione ai Tumor Board e ai Multidisciplinary Team (MDT), nelle fasi dell'accoglienza, della comunicazione, della diagnosi, della valutazione psicodiagnostica, del trattamento e del follow-up.

Art. 3

(Interventi in merito di formazione del personale del servizio sanitario regionale)

1. La Regione, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, provvede, a valere sulle risorse disponibili, ad individuare specifici interventi formativi in psico-oncologia rivolti agli psico-oncologi, alle equipe oncologiche/alle equipe multidisciplinari e agli operatori dei reparti di oncologia.

Art. 4

(Disposizione di attuazione)

1. La Giunta regionale definisce gli ambiti di intervento dell'assistenza psico-oncologica nel sistema oncologico regionale e adegua gli atti amministrativi adottati in materia.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.